

Edizione di giovedì 31 maggio 2018

AGEVOLAZIONI

Vending machine iper ammortizzabili

di **Alessandro Bonuzzi**

DICHIARAZIONI

Criptovalute: le Entrate chiariscono gli obblighi dichiarativi

di **Alessandro Carlesimo**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il passaggio dalla competenza alla cassa per i semplificati

di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

I poteri di disapplicazione del giudice tributario – II° parte

di **Francesco Rizzi**

CONTABILITÀ

Crediti e perdite su crediti

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Vending machine iper ammortizzabili

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [circolare 23 maggio 2018, n. 177355](#), il MiSE ha fornito **ulteriori chiarimenti** in materia di *iper* ammortamento in relazione all'individuazione dei **beni agevolabili** e al requisito dell'**interconnessione**.

Si ricorda che l'agevolazione, che prevede la possibilità per le imprese di aumentare del 150% il costo di acquisto di beni **strumentali materiali nuovi "Industria 4.0"**, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, è stata:

- **introdotta** dalla legge di Stabilità 2017 ([articolo 1, commi 9, 10 e 11, L. 232/2016](#)) e
- **prorogata** dalla legge di Bilancio 2018 ([articolo 1, comma 30, L. 205/2017](#)) al **31 dicembre 2018**, con la possibilità di utilizzare l'ulteriore termine finale del **31 dicembre 2019** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 si proceda ad avviare l'investimento attraverso l'**ordine** accettato dal venditore e il pagamento di **acconti** pari almeno al 20% del costo dei beni.

Pertanto, in occasione della proroga, il legislatore ha altresì previsto una regola finalizzata a **evitare**, a determinate condizioni, la **cessazione** dal beneficio nell'ipotesi in cui, durante il periodo di fruizione dell'*iper* ammortamento, si verifichi il **realizzo** a titolo oneroso dei beni agevolati. Difatti, nonostante la cessione, **non viene meno** la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- **sostituisca** il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori** a quelle previste dall'[Allegato A alla L. 232/2016](#);
- **attesti** l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Ciò evita che il beneficio accordato possa in qualche modo "soffocare" l'ulteriore implementazione del processo di **trasformazione tecnologica** che l'impresa intende intraprendere.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia **inferiore** al costo di acquisizione del bene sostituito, l'impresa può comunque **proseguire** nella fruizione dell'agevolazione, ma solo fino a concorrenza dell'*iper* ammortamento spettante in base al **minor costo**.

Tra le precisazioni contenute nella circolare del Ministero, particolare rilievo assume quella concernente le **vending machine**, se non altro per la diffusione delle stesse.

Al riguardo, infatti, si afferma che **rientrano** nell'agevolazione dell'**iper ammortamento** i **distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande**.

Ciò in ragione del fatto che tali cespiti, siccome costituiscono dei "**negozi automatici**", essendo in grado di prestare autonomamente (e automaticamente) il servizio e cioè la vendita di prodotti finiti in esse (fisicamente) contenuti, sono **assimilabili**, agli effetti della disciplina dell'**iper ammortamento**, ai "**magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica**" e, quindi, riconducibili al punto 12 del primo gruppo dell'[allegato A della L. 232/2016](#).

Va, però, osservato che solo i distributori automatici di **nuova generazione** presentano **caratteristiche tecnologiche** tali da soddisfare potenzialmente le condizioni per accedere all'agevolazione.

In particolare, precisa il documento in esame, per soddisfare il requisito dell'**interconnessione** i distributori automatici devono essere in grado di **scambiare informazioni** in maniera **bidirezionale**:

- **in ingresso** – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti – e
- **in uscita** – comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica.

Inoltre, l'accesso al beneficio deve considerarsi subordinato al fatto che i distributori automatici soddisfino gli **standard di compliance fiscale** previsti dalle disposizioni regolamentari stabilite in materia dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il chiarimento di favore fornito dal MiSE, così come tutti quelli contenuti nella circolare, deve intendersi valevole anche per gli **investimenti effettuati nel corso del primo periodo d'imposta di vigenza dell'incentivo**, ossia, per la generalità delle imprese, nel corso del **2017**.

Pertanto, nel caso di:

- beni **acquistati e messi in funzione** nel corso del 2017, con annessa **interconnessione**, e
- per i quali, in via prudenziale, l'impresa abbia ritenuto non applicabile l'**iper ammortamento**, ma che invece, sulla base dei nuovi chiarimenti, siano ammissibili al beneficio,

è possibile recuperare la quota di **iper ammortamento relativa al 2017**.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Criptovalute: le Entrate chiariscono gli obblighi dichiarativi

di **Alessandro Carlesimo**

Il ricorso degli operatori alle **valute digitali**, sia per **scopi commerciali**, quale corrispettivo di beni e servizi, sia ai **fini speculativi**, come *asset* finanziario ad alto rendimento, pone non pochi problemi in relazione al trattamento dei **redditi valutari** conseguiti a seguito delle **fluttuazioni del tasso di conversione**, nonché in merito agli **obblighi di trasparenza fiscale** previsti dalla legge.

L'**Agenzia delle Entrate** ha recentemente pubblicato il parere reso a fronte dell'**interpello n.956-39/2018**, nel quale si esaminano i **riflessi fiscali** legati al possesso e movimentazione dei **bitcoin** da parte di **persone fisiche** al di fuori dell'attività di impresa.

La risposta fornita prende le mosse dalla precedente [risoluzione AdE 72/E/2016](#) e, nello specifico, affronta due questioni rilevanti:

- l'applicabilità degli obblighi imposti dalla normativa sul **monitoraggio fiscale dei capitali**;
- gli obblighi connessi all'imposizione delle **plusvalenze** realizzate tramite negoziazione o prelievo delle valute digitali.

Innanzitutto, l'**Amministrazione finanziaria** ha confermato l'**obbligo di compilazione del quadro RW sull'assunto che le criptovalute siano equiparabili, sotto il profilo fiscale, alle valute estere**. Queste ultime, come peraltro chiarito nella [circolare AdE 38/E/2013](#), rientrano nell'ambito di applicazione del disposto di cui all'[articolo 4 D.L. 167/1990](#), secondo cui i soggetti residenti che possiedono direttamente o indirettamente *“investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”*.

Il contribuente, pertanto, deve indicare in dichiarazione il **controvalore in euro** della **criptomoneta** secondo il cambio al **31 dicembre** (ovvero in caso di smobilizzo nel corso dell'anno, il valore di **disinvestimento**) desumibile dal sito dove ha acquistato la valuta, contrassegnandola, alla colonna 3, con il codice di individuazione 14 – **“Altre attività estere di natura finanziaria”**.

L'Agenzia ha inoltre chiarito che la **compilazione del RW non è in questo caso strumentale alla liquidazione dell'IVAFE poiché l'applicazione della stessa presuppone la disponibilità delle valute su depositi o conti correnti “esclusivamente di natura bancaria”**, condizione che non si verifica per le monete digitali che sono invece conservate in **portafogli elettronici**, cd. *“wallet”*.

Parimenti, seguendo tale ragionamento (sebbene l'amministrazione non si sia pronunciata sul punto) non dovrebbe rilevare la **soglia di 15.000 euro** che delinea l'area di esonero dichiarativo dei **depositi e conti correnti bancari** costituiti all'estero.

Non secondario, come già accennato, è il tema relativo alla tassazione (e correlati adempimenti dichiarativi) delle **plusvalenze**, realizzate mediante prelievo o vendita delle criptovalute, causate dall'oscillazione del tasso di cambio BTC/EURO. Al proposito, **l'amministrazione finanziaria ritiene che debbano applicarsi "i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali"**. Si osservano pertanto le regole sancite dall'[articolo 67 Tuir](#), in base al quale le plusvalenze valutarie appartengono alla categoria dei **redditi diversi**.

Occorre però fare un distinguo che tenga conto delle modalità contrattuali di negoziazione delle suddette valute; ciò in quanto, **mentre le plusvalenze prodottesi a seguito di cessione a termine sono tassate indipendentemente dagli importi interessati** (è il caso, ad esempio, dei contratti derivati che attribuiscono il diritto od obbligo di cedere o acquistare, ad una data prestabilita, moneta digitale), **quelle derivanti da cessioni a pronti sono imponibili soltanto qualora la valuta scambiata provenga da portafogli elettronici la cui giacenza media, espressa in euro, superi un controvalore di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta ([articolo 67, comma 1-ter, Tuir](#))**.

L'Agenzia chiarisce che il **valore della giacenza** rilevante ai fini della verifica del superamento della soglia, va determinato secondo il tasso di riferimento all'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il presupposto della tassazione e **considerando, quale prezzo giornaliero, il rapporto di cambio rilevato sul sito dove si acquista la valuta virtuale, o in mancanza, quello rilevato sul sito dove si effettua la maggior parte delle operazioni**.

Ricorrendone i presupposti, quindi, la plusvalenza formerà **reddito tassabile**. Il contribuente, in relazione a tali redditi, deve provvedere alla compilazione del **quadro RT** del modello redditi persone fisiche, prodromico all'applicazione dell'**imposta sostitutiva** del 26%. Più in dettaglio, è tenuto a compilare la **sezione II**, nella quale dovrà essere determinata la **base imponibile** in conformità all'[articolo 68, comma 6, Tuir](#), ottenuta per differenza tra **corrispettivo percepito** e **valore di acquisto** (determinato applicando il cambio storico calcolato sulla base del criterio del L.I.F.O., ovvero, nel caso di cessione a termine, applicando il tasso di cambio a pronti alla data di stipula del contratto), aumentato di ogni altro onere inerente alla produzione del reddito. Nello stesso quadro e secondo le stesse modalità è altresì possibile riportare l'eventuale **minusvalenza**.

Infine, è opportuno rammentare che, per i soggetti che effettuano **compravendite a pronti**, l'esposizione in **dichiarazione** rappresenta una via obbligata, non potendo applicarsi l'opzione per il **regime del risparmio amministrato** che, di converso, **esclude gli adempimenti dichiarativi**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

QUESTIONI GIURIDICO TRIBUTARIE E OPPORTUNITÀ DA BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il passaggio dalla competenza alla cassa per i semplificati

di **Sandro Cerato**

Con l'intento di **evitare salti o duplicazioni d'imposta**, l'[articolo 1, comma 19, Legge di Bilancio 2017](#) ha stabilito che, nel caso di **passaggio dalla contabilità semplificata con le regole di competenza** (applicabile fino al 2016) a **quella semplificata per cassa** (applicabile dal 2017 per le imprese che presentano i requisiti), i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli **esercizi successivi**. Conseguentemente:

- se i componenti reddituali **hanno già partecipato alla formazione del reddito secondo il previgente principio di competenza**, gli stessi non devono essere più considerati nella determinazione del reddito secondo le regole del nuovo regime di cassa;
- se i componenti reddituali **hanno concorso alla formazione del reddito secondo le regole di cassa**, gli stessi non assumeranno rilevanza nei periodi d'imposta successivi alla fuoriuscita dallo stesso.

A tale proposito, la [circolare AdE 11/E/2017](#) richiede che il contribuente predisponga un **prospetto extracontabile** al fine di dimostrare che ha correttamente gestito al passaggio da un regime all'altro.

In questo contributo si propongono dei casi operativi.

Caso 1

Cessione di beni consegnati nel 2016, il cui incasso è avvenuto nel periodo d'imposta successivo (2017). In tal caso, il relativo provento ha concorso alla determinazione del reddito del periodo d'imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d'imposta 2017, sebbene in tale anno si sia verificato il relativo incasso.

Caso 2

Acquisto di materiali di consumo consegnati nel 2016, il cui pagamento è avvenuto nel periodo d'imposta successivo (2017). Anche in tale fattispecie, il conseguente componente negativo ha partecipato alla determinazione del reddito del periodo d'imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d'imposta 2017, a prescindere dal fatto che in tale anno si è verificato il relativo pagamento.

Caso 3

Prestazione di servizi ultimata nel 2016, il cui incasso è avvenuto nel periodo d'imposta successivo (2017). In tal caso, il componente positivo di reddito ha partecipato alla determinazione del reddito del periodo d'imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d'imposta 2017 sebbene in tale anno si sia verificato il relativo incasso.

Caso 4

Cessione di beni consegnati nel 2017, il cui incasso è avvenuto nel periodo d'imposta precedente (2016). In tal caso, il relativo provento è stato irrilevante nella determinazione del reddito del periodo d'imposta 2016 secondo il principio di competenza, e concorre alla determinazione del reddito del periodo d'imposta 2017, a nulla rilevando che l'incasso sia avvenuto nell'anno precedente.

Caso 5

Prestazione di servizi ultimata nel 2017, il cui compenso è stato incassato nel periodo d'imposta precedente (2016). In tal caso, il conseguente componente positivo di reddito è stato irrilevante per la determinazione del reddito del periodo d'imposta 2016 secondo il principio di competenza, e concorre alla determinazione del reddito del periodo d'imposta 2017.

Caso 6

Fattura ricevuta nel 2016 per il pagamento anticipato del canone di locazione semestrale (1.10.2016-31.3.2017) dei locali aziendali, rispetto alla quale è stato rilevato un risconto attivo per stornare al 2017 la quota di costo non di competenza (1.1.2017 – 31.3.2017). In tal caso, la quota di costo rinviata deve concorrere alla formazione del reddito 2017, benché in tale periodo non si verifichi la manifestazione finanziaria.

Caso 7

Rilevazione delle fatture da emettere e da ricevere di fine esercizio 2016 per determinare secondo competenza il reddito relativo al 2016 per le operazioni eseguite o ricevute nell'ultimo periodo dell'anno che sono fatturate e/o pagate nei primi mesi di quello successivo. Anche in tale ipotesi il componente rileva nel 2016, periodo in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'[articolo 109, comma 1](#) e [2, Tuir](#), mentre nessun rilievo assume la manifestazione finanziaria realizzatasi nel 2017 durante l'applicazione del regime di cassa.

Caso 8

Secondo il criterio di competenza vanno imputate all'esercizio 2016 le **spese per prestazioni di lavoro dipendente** sostenute dall'impresa per tale anno, ma pagate nel 2017. A tali fini, nessun rilievo assume il principio di cassa "allargato" che disciplina l'imponibilità dei compensi solo in capo al lavoratore dipendente.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

CONTENZIOSO

I poteri di disapplicazione del giudice tributario – II° parte

di **Francesco Rizzi**

Per quanto riguarda la **disapplicazione** delle **sanzioni non penali**, l'esercizio di tale potere è disciplinato dal **dall'articolo 8 D.Lgs. 546/1992** rubricato "**Errore sulla norma tributaria**", secondo cui *"La commissione tributaria dichiara **non applicabili** le **sanzioni non penali** previste dalle leggi tributarie **quando** la violazione è giustificata da **obiettive** condizioni di **incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce"*.

La **norma** in commento – che sostanzialmente esprime un **principio** giuridico generale di **tutela** dell'**affidamento** e della **buona fede** del contribuente, espresso anche in **altre** norme tributarie (cfr. **articolo 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997** e **articolo 10, comma 3, L. 212/2000**) – **esige** dal giudice un preventivo **accertamento** dell'obiettiva **incertezza** sulla **portata** e sull'**ambito di applicazione** della norma tributaria che, secondo la **giurisprudenza** di legittimità, deve essere **esaminata** avendo come **riferimento** un uomo di **media esperienza, scienza e diligenza**.

Il giudice è dunque chiamato a **verificare** l'esistenza di tali circostanze al fine di **accertare** se vi sia stata o meno una "**colpa**" del soggetto **agente** e, qualora tale colpa (intesa quale elemento **costitutivo** della **responsabilità** dell'agente) fosse accertata come **non** sussistente, le **sanzioni non penali** dovrebbero essere **non applicate** per **assenza** del suddetto requisito **soggettivo**.

È tuttavia **opportuno** proporre una specifica **domanda** al giudice. Di fatti, sebbene sia in **dottrina** che in **giurisprudenza** vi siano posizioni **contrastanti** in ordine a tale **esigenza** processuale, l'**orientamento** giurisprudenziale ad oggi **prevalente** sembrerebbe essere quello che ritiene **necessaria** un'apposita **domanda** di parte ai fini dell'esercizio di tale potere. Sul punto si ritiene comunque utile segnalare che la parte della **dottrina** che si è posta in senso **contrario** reputa **non** necessaria un'apposita **domanda** di parte perché sostiene che dovrebbe essere **sempre** garantita la tutela **sostanziale** dei diritti del ricorrente secondo la cosiddetta **teoria della domanda implicita**.

Per quel che concerne la **casistica** di tali fattispecie, la giurisprudenza della **Cassazione** ha ritenuto **sintomatiche** di situazioni di obiettiva **incertezza** della norma tributaria, le seguenti **circostanze**:

- **assenza** di **precedenti** giurisprudenziali;
- **assenza** di **prassi** amministrativa;
- **contraddittorietà** o **scarsa chiarezza** delle **interpretazioni** ministeriali;
- **scarsa chiarezza** nella **grammatica** della norma;

- **contrasto** tra **prassi** amministrativa e **orientamenti** giurisprudenziali;
- **contrasto** tra tesi **dottrinali** o tra orientamenti **giurisprudenziali**;
- **incertezze** oggettive relative all'ambito **temporale** di applicazione di una norma tributaria o alla sua **interpretazione**, poi chiarite attraverso una **norma** di **interpretazione autentica**.

In proposito è altresì doveroso segnalare che la **Cassazione** ha anche ritenuto che la presenza di apposite **indicazioni** all'interno delle **istruzioni** per la compilazione della **dichiarazione** dei redditi **non** siano una ragione idonea ad **escludere** una situazione di **obiettiva** incertezza sulla norma tributaria, in quanto dette istruzioni **non** sono **fonti** del diritto.

Infine, per quel che concerne il potere di **disapplicazione** di una norma di legge **interna**, trattasi di un potere esercitabile dal **giudice tributario** qualora la **norma** italiana si ponga in **contrasto** con il diritto dell'**Unione Europea**.

Tale potere è esercitabile in **qualunque** stato e grado del giudizio, sia d'**ufficio** che su **istanza** di parte.

Più che di un **potere**, si tratta in realtà di uno specifico "**dovere**" di **applicazione** del diritto dell'Unione da parte del giudice tributario, tant'è che l'**omessa** disapplicazione della norma domestica **contrastante** con quella comunitaria **implica** per lo **Stato** la commissione di un **illecito** internazionale per fatto dei suoi giudici che potrebbe comportare una **condanna** al **risarcimento** del danno.

Inoltre, qualora nel corso di un **processo** sorgano **dubbi** circa la corretta **interpretazione** di una norma di diritto dell'Unione Europea o della relativa **disciplina** comunitaria applicabile e da tale dubbio **dipenda** la sussistenza o meno di una situazione di **contrasto** tra la norma **interna** e quella **europea**, il giudice tributario (come qualsiasi **altro** giudice nazionale) "**può**" o, a seconda dei casi, addirittura "**deve**" **sospendere** il processo (come previsto dall'[articolo 3 L. 204/1958](#)) e **rimettere** la questione in via **incidentale** alla **Corte di Giustizia** dell'Unione Europea (ai sensi dell'[articolo 267 Trattato UE](#)), formulando un apposito **quesito** circa la corretta **interpretazione** della norma di diritto dell'Unione Europea.

Di fatti, ai sensi dell'[articolo 267 Trattato UE](#), "**La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:**

1. *sull'**interpretazione** dei trattati;*
2. *sulla **validità** e l'**interpretazione** degli atti compiuti dalle **istituzioni**, dagli **organismi** o dagli **organismi** dell'Unione.*

*Quando una **questione** del genere è **sollevata** dinanzi ad un organo **giurisdizionale** di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale **può**, qualora reputi **necessaria** per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, **domandare** alla Corte di **pronunciarsi** sulla questione.*

*Quando una **questione** del genere è sollevata in un **giudizio** pendente davanti a un organo **giurisdizionale** nazionale, avverso le cui decisioni **non** possa proporsi un **ricorso** giurisdizionale di diritto interno, tale organo*

*giurisdizionale **è tenuto** a rivolgersi alla Corte. ... omissis ...".*

Come si evince dall'**articolo 267**, il **rinvio** della questione alla **Corte di Giustizia**:

- è **facoltativo** nel caso in cui il **dubbio** di interpretazione della norma comunitaria sia posto durante il **primo** (C.T.P.) o il **secondo** grado di giudizio (C.T.R.), essendo ancora **esperibili** i mezzi di impugnazione ex [articolo 50 D.Lgs. 546/1992](#) avverso le **sentenze** emesse da tali organi giurisdizionali (**appello**, ricorso per **cassazione** o **revocazione**);
- è **obbligatorio** nel caso in cui il **dubbio** interpretativo si ponga nel giudizio di **Cassazione**, **non** essendo più previsto un mezzo di **impugnazione** della **decisione** assunta da tale organo giurisdizionale.

Da tutto quanto finora esposto si evince pertanto che il **corretto** uso dei poteri di **disapplicazione** da parte del giudice tributario può essere uno **strumento** giuridico di **tutela** dei **diritti** dei contribuenti sia in termini di **difesa** nei confronti di **atti amministrativi illegittimi**, che di **riparo** da **sanzioni punitive ingiuste** o da applicazioni della **normativa** domestica in **contrasto** con il **diritto** dell'Unione Europea.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Crediti e perdite su crediti

di **EVOLUTION**



Il principio contabile OIC 15 definisce i crediti come i “diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni o servizi aventi un valore equivalente da clienti o da altri soggetti”.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Bilancio e contabilità”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza il trattamento dei crediti e delle perdite su crediti, così come previsto dall'OIC 15 e dal codice civile.

I crediti sono quelle voci esposte nello Stato patrimoniale tra le **immobilizzazioni** o nell'**attivo circolante**, secondo la classificazione di cui all'[articolo 2424 cod. civ.](#), il quale distingue:

- i crediti classificati tra le **immobilizzazioni finanziarie** (cioè di origine finanziaria), gli importi che sono **esigibili entro l'esercizio successivo** (voce B.III.2 dell'attivo);
- i crediti ricompresi nell'**attivo circolante** (tendenzialmente di origine commerciale), gli importi sono **esigibili oltre l'esercizio successivo** (voce C.II dell'attivo).

In virtù del divieto di **compensazione tra partite** sancito dall'[articolo 2423-ter, comma 6, cod. civ.](#), i **crediti verso i propri creditori** vanno rilevati tra le attività. La **compensazione** è ammessa nel limite delle **disposizioni legali o contrattuali**.

Secondo le indicazioni dell'**OIC 15**, i crediti originati da **ricavi per operazioni di vendita di beni** sono rilevati in base al **principio della competenza** quando si verificano **entrambe le seguenti condizioni**:

- il **processo produttivo** dei beni è stato completato;
- lo **scambio** è già avvenuto.

Si deve essere verificato il **passaggio sostanziale** e non formale del **titolo di proprietà**, assumendo quale parametro di riferimento, il **trasferimento dei rischi e dei benefici**

che, salvo diversi accordi contrattuali, avviene:

- in caso di **acquisto di beni mobili** ? con la spedizione/consegna dei beni;
- in caso di beni per i quali è richiesto **l'atto pubblico** (ad esempio, beni immobili) ? con la data di stipulazione del contratto di compravendita;

I crediti originati da ricavi per **prestazioni di servizi** sono rilevati quando il servizio è reso, cioè la **prestazione è stata effettuata**, secondo il principio della competenza economica.

Anche se normalmente la rilevazione dei crediti avviene all'**atto di emissione della fattura**, bisogna prestare particolare attenzione in **prossimità della chiusura dell'esercizio** per tutte quelle operazioni che **necessitano comunque di essere rilevate in bilancio**, anche se l'emissione della relativa fattura avverrà solo nell'esercizio successivo.

L'[**articolo 2426 n. 8 cod. civ.**](#), così come modificato dal **D.Lgs. 139/2015**, prevede che, a partire dal **bilancio 2016**, i crediti siano rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, **tenendo conto del fattore temporale**.

Tuttavia, **il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti rispetto al valore nominale sono irrilevanti** ([**articolo 2423, comma 4, cod. civ.**](#): principio di rilevanza).

L'irrilevanza si presume se:

- i crediti sono a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi);
- i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

Per tener conto del fattore temporale richiesto dall'[**articolo 2426, comma 1, n. 8 cod.civ.**](#), il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** deve essere confrontato con il **tasso di interesse del mercato**.

Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre **calcolare il tasso di interesse effettivo**, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Per quanto riguarda, invece, i crediti commerciali con scadenza **oltre 12 mesi** si rilevano **attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato**.

La **differenza tra tale valore e valore a termine** deve essere rilevata a conto economico come **provento finanziario** lungo la durata del credito, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo.

È importante precisare che il **criterio del costo ammortizzato** può non essere applicato se gli

effetti rispetto al valore nominale sono irrilevanti (sulla base del principio di **rilevanza** affermato dall'[articolo 2423, comma 4, cod. civ.](#)), che è presumibile nel caso in cui:

- i crediti sono a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi);
- i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

In tal caso i crediti sono rilevati al valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, salva l'applicazione del processo di attualizzazione.

Per i crediti contenuti nel bilancio in forma **abbreviata** ([articolo 2435-bis cod. civ.](#)) e in quello delle **micro-imprese** (articolo 2435-ter cod. civ.), invece, è possibile iscrivere i crediti al valore presumibile di realizzo, **senza ricorrere al criterio del costo ammortizzato e alla successiva attualizzazione**.

Secondo le indicazioni contenute nell'**OIC 15**, è consentita la **cancellazione dei crediti** dal bilancio quando viene verificata almeno una delle due condizioni:

- i **diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito si **estinguono**;
- la **titolarità dei diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito è **trasferita** e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

L'impostazione contabile è in linea con la disciplina fiscale, in modo che è possibile un'applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di **deducibilità delle perdite su crediti**, che presumono la ricorrenza degli **elementi certi e precisi** (richiesti dall'[articolo 101 comma 5 Tuir](#)) per i crediti cancellati dal bilancio, in applicazione ai principi contabili nazionali.

Viene, quindi, fornita un'**elencazione delle operazioni di smobilizzo dei crediti**, distinguendo quelle fattispecie contrattuali che comportano la **cancellazione del credito dal bilancio** da quelle invece che comportano il loro **mantenimento**.

Quando vengo rilevati i **crediti** nel bilancio, ne deve essere fornita adeguata informativa nella **nota integrativa**.

Le **micro-imprese** sono, invece, **esonerate** dalla redazione della nota integrativa nel caso in cui vengano indicate, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni previste dall'[articolo 2427 comma 1 numeri 9\) e 16\), cod. civ.](#)

Nel caso in cui le micro-imprese redigano la nota integrativa, dovranno indicare le informazioni previste per le società che redigono il bilancio in **forma abbreviata**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)